Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Venerdì, 11 agosto 1933 - Anno XI** **Numero 186**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1933, n. 989.
Organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34 . . . . Pag. 3649

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. 990.
Autorizzazione alla Società anonima « Credito Fondiario Sardo », con sede in Roma, ad aumentare il proprio capitale, ed approvazione di alcune modificazioni dello statuto della Società . . . . Pag. 3651

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1933.
Agevolazioni di tariffa per i trasporti ferroviari di canapa indigena, greggia o pettinata e di stoppa di canapa indigena. Pag. 3652

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1933.
Proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1932, relative ai contributi sindacali a carico degli addetti alle aziende ortofrutticole, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura . . . . Pag. 3653

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3653

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 3656

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1933, n. 989.
Organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, riguardante l'ordinamento della Regia aeronautica, con le successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1933, n. 623, che approva lo stato di previsione della spesa per l'Amministrazione aeronautica nell'esercizio finanziario 1933-34;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto urgente e necessario fissare i ruoli del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli organici del personale militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti in conformità dell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1933 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 33. — MANCINI.

Organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-1934.

ARMA AERONAUTICA.

Ruolo naviganti.

Grado	Organico
3° Generali di squadra	1
4° Generali di divisione	5
5° Generali di brigata	10
6° Colonnelli	39
7° Tenenti colonnelli	99
8° Maggiori	106
9° Capitani	486
10° e 11° Subalterni	640 (1)
Totale	1386

(1) Parte può essere di complemento.

Ruolo servizi.

Grado	Organico
6° Colonnelli	6
7° Tenenti colonnelli	18
8° Maggiori	16
9° Capitani	159
10° e 11° Subalterni	202 (1)
Totale	401

(1) Non compresi i maestri di scherma ed il maestro direttore di banda che ricoprono esclusivamente il grado di sottotenente.

Ruolo specialisti.

Grado	Organico
9° Capitani	20
10 e 11° Subalterni	91
Totale	111 (1)

(1) Sono suddivisi per grado e per categoria come segue:

	Capitani	Subalterni
Categoria Motoristi	3	11
» Montatori	2	10
» Armieri-artificieri	2	11
» Radioaerologisti	3	11
» Elettricisti	3	11
» Fotografi	1	9
» Automobilisti	6	28
	20	91
Totale	111	

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

Ruolo ingegneri.

Grado	Organico
4° Tenente generale del Genio	1
5° Maggiore generale del Genio	1
6° Colonnelli	9
7° Tenenti colonnelli	21
8° Maggiori	16
9° Capitani	72
10° e 11° Subalterni	45
Totale	165

Ruolo assistenti tecnici.

Grado	Organico
9° Capitani	8
10° e 11° Subalterni	14
Totale	22

CORPO DI COMMISSARIATO.

Ruolo commissari.

Grado	Organico
5° Maggiore generale commissario	1
6° Colonnelli	2
7° Tenenti colonnelli	14
8° Maggiori	13
9° Capitani	48
10° e 11° Subalterni	70
Totale	148

Ruolo amministrazione.

Grado	Organico
9° Capitani	25
10° e 11° Subalterni	45
Totale	70

SOTTUFFICIALI E TRUPPA.

GRADO	FORZA			Totale
	Arma aeronautica		Genio aeronautico	
	Combattenti	Specializzati	Assistenti tecnici	
Sottufficiali.				
Marescialli I classe. .	65	216	8	289
» II » . .	75	265	12	352
» III » . .	116	396	19	531
Sergenti maggiori. . . .	198	634	26	858
Sergenti	866 (1)	1077	45	1988
Totali . . .	1320	2588	110	4018
Truppa.				
Primi avieri	50	2642	—	2692
Avieri scelti	150	3811	—	3961
Avieri	150	11905	—	12055
Totali . . .	350	18358	—	18708

(1) In parte possono essere non di carriera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro ad interim per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. 990.

Autorizzazione alla Società anonima « Credito Fondiario Sardo », con sede in Roma, ad aumentare il proprio capitale, ed approvazione di alcune modificazioni dello statuto della Società.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le domande presentate dalla Società anonima « Credito Fondiario Sardo » e le deliberazioni della assemblea generale della Società stessa in data 9 marzo 1929, 24 marzo 1930, 28 marzo 1931 e 7 novembre 1932, perfezionate nei modi di legge;

Visto lo statuto approvato con R. decreto 11 giugno 1925, n. 1061, che autorizza altresì la Società ad esercitare il credito ordinario esclusivamente in Sardegna con sezione autonoma, con bilancio proprio e con gestione distinta;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583, col quale la Società è stata autorizzata ad esercitare il credito fondiario in tutto il Regno;

Ritenuto che la Società ha dimostrato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e dell'art. 49 del relativo regolamento approvato col R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, di avere un complesso di crediti ipotecari e di cartelle vincolate per un ammontare non inferiore alla metà della quota del capitale versato di lire 23.000.000 assegnata al fondo di garanzia della Sezione di credito fondiario;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 7 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, è approvato l'aumento di capitale da lire 12.000.000 a L. 20.000.000 effettuato dalla Società anonima « Credito Fondiario Sardo », con sede in Roma, in base alla deliberazione in data 9 marzo 1929 dell'assemblea generale.

Agli effetti dello stesso art. 7 sopracitato la Società medesima è autorizzata ad aumentare ulteriormente il suo capitale da L. 20.000.000 a L. 25.000.000, e ad emettere cartelle fondiarie in corrispettivo di mutui ipotecari fatti in conformità alla vigente legislazione sull'esercizio del credito fondiario, per un ammontare complessivo non maggiore di L. 230.000.000, pari al decuplo della quota del capitale versato, di L. 23.000.000, che viene assegnata al fondo di garanzia della Sezione di credito fondiario della Società.

Art. 2.

Nello statuto organico approvato con R. decreto 11 giugno 1925, n. 1061, gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 18 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — La Società avrà la durata di anni 50 a partire dal 18 aprile 1920, data del R. decreto n. 583 di cui all'art. 3 del presente statuto.

Art. 3. — L'Istituto ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno a norma delle leggi 30 gennaio 1898, n. 21, 19 giugno 1913, n. 642, del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583, ed in conformità della legge (testo unico) sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, della legge 22 dicembre 1905, n. 592, della legge 22 dicembre 1907, n. 794, e del regolamento per la esecuzione delle leggi 16 luglio 1905, n. 646, 22 dicembre 1905, n. 592, e 22 dicembre 1907, n. 794, approvato col R. decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Ha, inoltre, per oggetto l'esercizio del credito ordinario esclusivamente nell'isola di Sardegna.

E potrà, con apposite deliberazioni dell'assemblea, ove ottenga l'autorizzazione prevista dal R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e relativo regolamento, assumere l'esercizio del credito agrario.

Art. 4. — La Società ha la sua sede in Roma, ed agenzie, per l'esercizio del credito fondiario, in Bari, Cagliari, Napoli, Palermo e Sassari.

Sempre per l'esercizio del credito fondiario potrà stabilire agenzie in altre città del Regno, secondo la designazione da farsi con decreto Reale a norma dell'art. 11 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646.

Per l'esercizio del credito ordinario potrà stabilire, previa autorizzazione ministeriale, proprie filiali esclusivamente nell'isola di Sardegna.

Art. 5. — La Sezione di credito ordinario è autonoma, con bilancio proprio, con gestione e fondo di riserva distinti.

Essa è autorizzata a raccogliere depositi a risparmio ed in conto corrente, ed a reimpiegarli per non meno di un terzo in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ed in cartelle fondiarie od agrarie, ed il rimanente in sconti di cambiali con almeno due firme ed in conti correnti assistiti da garanzie reali o personali, oppure in riporti ed anticipazioni contro pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie od agrarie, con scarto in ogni caso non inferiore al 10 %, e di annualità dovute dallo Stato, Provincie, Comuni, od altri Enti pubblici, ed in altre analoghe operazioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione.

È altresì autorizzata ad assumere anticipazioni passive prestando le relative garanzie, e può assumere incarichi e servizi bancari, quale l'emissione di assegni, l'incasso di cedole, cambiali ed altri effetti per conto di terzi, la compravendita esclusivamente per commissione di titoli e divise estere, i servizi di esattoria e tesoreria, di custodia, ed analoghi.

Art. 6. — Il capitale sociale è di L. 25.000.000, diviso in 125.000 azioni, del valore nominale di L. 200 cadauna.

Le azioni sono al portatore, e possono essere convertite in nominative a spese del richiedente.

Del capitale sociale viene destinata a garanzia del credito fondiario la somma di L. 23.000.000, che deve essere impiegata con le norme e le modalità stabilite dagli articoli 81 e 82 della legge sul credito fondiario (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646.

La residuale somma di L. 2.000.000 costituisce il fondo di garanzia per le operazioni della Sezione autonoma di credito ordinario, da impiegarsi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ed in cartelle fondiarie od agrarie, salvo che occorresse l'acquisto di immobili per collocamento dei propri uffici, o per far salvo un proprio credito.

Art. 11. — La Società è amministrata da un Consiglio composto di 12 membri eletti dall'assemblea generale degli azionisti.

Gli amministratori durano in carica quattro anni, uscendone tre ogni anno.

Le scadenze annuali saranno determinate dall'anzianità di nomina. Quando però esse fossero inferiori o superiori a tre, le scadenze mancanti, od esuberanti, saranno determinate mediante estrazione a sorte.

Nel caso di vacanza, di dimissioni, morte, decadenza, od incompatibilità di uno o più amministratori, si provvederà alla sostituzione nel modo previsto dall'art. 125 del Codice di commercio.

Gli amministratori così eletti, agli effetti della scadenza dalla carica, assumono l'anzianità di coloro che essi sostituiscono.

Però nel caso di contemporanea vacanza di sei o più amministratori, anche gli altri s'intenderanno dimissionari, e si dovrà convocare l'assemblea generale per la nomina dell'intero Consiglio.

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Art. 12. — La Sezione autonoma di credito ordinario è amministrata da un Comitato, del quale fanno parte il presidente, il vicepresidente e tre consiglieri designati ogni anno dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta susseguente l'assemblea generale ordinaria.

Art. 18. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri rispettivamente in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto di chi presiede la seduta.

Art. 20. — La firma sociale spetta:

a) per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di entrambe le Sezioni impegnanti l'Istituto, ad un membro del Consiglio di amministrazione in unione al direttore generale od a chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 24;

b) per gli atti di ordinaria amministrazione della Sezione di credito ordinario al direttore generale, od a chi ne fa le veci, in unione ad altro funzionario della Direzione generale o delle filiali;

c) per gli atti di ordinaria amministrazione o di ogni singola filiale, a due dei funzionari direttivi indicati dal Consiglio per la filiale stessa fra loro, o ad uno di essi in unione ad un procuratore;

d) per gli atti interni della Direzione generale e per la corrispondenza fra questa e le agenzie e filiali di entrambe le Sezioni, al solo direttore generale, od a chi ne fa le veci;

e) un membro del Consiglio di amministrazione e il direttore generale, o chi lo sostituisce come sopra, congiuntamente, possono, senza che sia necessaria una specifica deliberazione ed autorizzazione del Consiglio, consentire:

1° la cancellazione di ipoteche, quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta la estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'Istituto;

2° la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria, quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 29 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646;

3° la cancellazione delle trascrizioni di precetto immobiliare quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese verso l'Istituto;

f) il Consiglio di amministrazione potrà anche autorizzare i funzionari a firmare singolarmente (firma unica) gli atti sociali di ordinaria amministrazione che verranno determinati dal Consiglio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro n. 335, *foglio n.* 39. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1933.
Agevolazioni di tariffa per i trasporti ferroviari di canapa indigena, greggia o pettinata e di stoppa di canapa indigena.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato è aggiunta la tariffa ec-

cezionale n. 146 P. V. il cui testo è allegato al presente decreto.

Nel volume II delle Condizioni e tariffe predette, di contro alle voci della nomenclatura e classificazione delle cose a P. V. qui appresso riportate, è aggiunta l'indicazione della tariffa eccezionale 146:

« Canapa indigena od esotica, anche pettinata e tinta - vedi allegato 7, categoria 4ª e 6ª . . . .

« Canapa (stoppa di) - vedi allegato 7, categ. 4ª e 6ª . . .

« Cascami di fibre vegetali tessili o da intreccio - vedi allegato 7, categoria 4ª e 6ª:

c) di canapa indigena od esotica, di lino (compreso quello della nuova Zelanda), di juta, cioè stoppe . . . . .

« Fibre vegetali tessibili o da intreccio - vedi allegato 7, categoria 4ª e 6ª:

c) di altre piante (canapa indigena od esotica, juta, kapok, cocco, sparto, ecc.), anche pettinate e tinte . . . .

« Stoppa di canapa e di lino - vedi allegato 7, categoria 4ª e 6ª . . . .

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il 1° luglio 1933.

Roma, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze:*
PUPPINI.

ALLEGATO.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 146 P. V.

CANAPA INDIGENA GREGGIA O PETTINATA E STOPPA DI CANAPA INDIGENA

Stazioni mittenti	Stazioni destinatari	Peso minimo — Tonnellate	Classe
Aversa, Caserta, Casoria Afragola, Frattamaggiore Grumo, Marcianise, Napoli, S. Antimo Atella.	Le stazioni belghe, olandesi e della Francia del Nord che verranno indicate dall'Amministrazione.	5	87

Condizioni speciali.

1. — La presente tariffa è applicabile alle spedizioni eseguite con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente alle stazioni estere che saranno indicate dall'Amministrazione.

2. — È pure applicabile, in via di rimborso, ai trasporti appoggiati ad un transito di confine italiano od estero per essere rispediti, *senza alterazione del carico*, alle stazioni suddette, purchè unitamente ai documenti del trasporto originario, siano presentati anche quelli relativi alla rispedizione.

3. — Le domande di rimborso debbono essere presentate, entro 180 giorni dalla data del trasporto originario, corredate dei documenti di cui sopra.

4. — Ai trasporti fruenti di questa tariffa non sono applicabili le riduzioni previste dalla tariffa ordinaria n. 36 P. V.

Roma, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze:*
PUPPINI.

(5406)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1933.

Proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1932, relative ai contributi sindacali a carico degli addetti alle aziende ortofrutticole, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la richiesta della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura concernente la proroga al 31 dicembre 1933 delle norme contenute nel decreto Ministeriale 30 luglio 1932, relative alla determinazione e riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei raccoglitori, cernitori e imballatori di frutta, rappresentati dalla Confederazione predetta;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1933, n. 232, con cui si prorogano al 31 dicembre 1933 le norme del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, sulla denuncia e sui contributi sindacali obbligatori;

Decreta:

È prorogato al 31 dicembre 1933 il decreto Ministeriale 30 luglio 1932 relativo alla determinazione e riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei raccoglitori, cernitori ed imballatori di frutta, rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro:* BIAGI.

(5405)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 218 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Paolo, figlio del fu Giovanni e della fu Domenica Rodinis, nato a Puntacroce (Neresine) l'11 gennaio 1872 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Cucich di Domenico e fu Maria Rosicich, nata a Puntacroce

(Neresine) il 26 settembre 1894, ed ai figli nati a Puntacroce (Neresine): Giovanni, il 15 febbraio 1908: Pietro, il 21 gennaio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2594)

N. 217 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Luigi, figlio del fu Giovanni e della fu Faustina Zorovich, nato a Neresine il 18 luglio 1904 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla sorella Domenica, nata a Neresine il 25 febbraio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2595)

N. 215 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Giovanni, figlio di Giovanni e di Maria Soccolich, nato a Neresine il 21 agosto 1882 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Con la presente determinazione viene ridoto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Marinzulich fu Giovanni e di Maria Lechich, nata a Neresine il 20 marzo 1886, ed ai figli nati a Neresine: Alice, il 22 gennaio 1910; Maria, l'11 agosto 1914; Giovanni, il 18 febbraio 1919; Miro, il 14 febbraio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2596)

N. 219 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Romano, figlio del fu Nicolò e della fu Vittoria Zorovich, nato a Neresine il 9 agosto 1902 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Alfonso, figlio del fu Nicolò e di Nicolina Buccaran, nato a Neresine il 27 luglio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2597)

N. 190 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rudan Antonio, figlio del fu Giacomo e della fu Michela Tomissich, nato a Gimino il 5 novembre 1858 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rodani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nello forma italiana anzidetta anche alla moglie Oliva Rozze fu Giuseppe e fu Oliva Milettich, nata a Gimino il 12 agosto 1866, ed ai figli nati a Gimino: Giuseppe, l'11 marzo 1890; Giorgio, il 17 aprile 1900; Gregorio, il 12 marzo 1896; alla nuora Lucia Lizzul di Antonio e di Caterina Chesaz, moglie di Gregorio Rudan, nata a Gimino il 15 febbraio 1902 e ai nipoti, figli di Gregorio Rudan e di Lucia Lizzul, nati a Gimino: Giuseppe, il 15 marzo 1926; Fosca, il 15 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2598)

N. 211 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Domenico, figlio del fu Domenico e di Maria Cucich, nato a Neresine l'11 dicembre 1881, e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Soccolich di Michele e Nicolina Linardich, nata a Neresine il 28 gennaio 1881, ed al figlio Domenico, nato a Neresine il 20 luglio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2599)

N. 207 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Rucconich » e « Soccolich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Rucconich Antonia ved. di Bortolo, figlia del fu Andrea Soccolich e della fu Caterina Zorovich, nata a Neresine il 19 novembre 1866 e abitante a Neresine, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi » e « Soccoli » (Rocconi ved. Antonia, nata Soccoli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2600)

N. 212 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Rucconich Gasparo, figlio del fu Giovanni e della fu Bortola Rucconich, nato a Neresine il 9 gennaio 1859 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Sattalich fu Matteo e fu Antonia Massalin, nata a S. Giacomo (Neresine) il 29 agosto 1875, ed alle figlie nate a Neresine: Antonia, l'8 febbraio 1905; Angelina, il 12 giugno 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini

del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2601)

N. 206 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Domenico, figlio di Domenico e di Bracco Caterina, nato a Neresine il 5 ottobre 1890 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carmela Buccaran di Antonio e di Nicolina Soccolich, nata a Neresine il 24 maggio 1892, e al figlio Remigio, nato a Neresine il 1° novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2602)

N. 209 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rucconich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rucconich Domenico, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Ancich, nato a Puntacroce (Neresine) il 2 febbraio 1887 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rocconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Giuriaco fu Giovanni e fu Maria Pinesich, nata a Puntacroce (Neresine) il 14 ottobre 1888, ed ai figli, nati a Puntacroce (Neresine): Giovanni, il 18 maggio 1914; Domenico, il 18 marzo 1917; Maria, il 10 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2603)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 173.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 agosto 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	14 —
Inghilterra (Sterlina)	63 —
Francia (Franco)	74.45
Svizzera (Franco)	368.15
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.665
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.15
Cecoslovacchia (Corona)	56.80
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.82
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.561
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.18
Olanda (Fiorino)	7.71
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.28
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.70
Id. 3,50 % (1902)	77.40
Id. 3 % lordo	54.70
Consolidato 5 %	87.075
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.925
Id. id. id. 1940	102.95
Id. id. id. 1941	102.95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.775

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.